

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1699 del 22/03/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI - DITTA MAGHENZANI CAV. GUIDO & FIGLIE SPA PER LO STABILIMENTO DENOMINATO "PIZZO" SITO IN COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE, VIA PROVINCIALE PER CREMONA N. 5 - MODIFICA SOSTANZIALE AUA - PRATICA SUAP 04/2023"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1789 del 22/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue MARZO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3087 del 30/08/2016, successivamente sostituito dall'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-3218 del 08/09/2016 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di San Secondo Parmense con Provvedimento finale unico prot. n. 7896 del 27/09/2016 alla Società Maghenzani Cav. Guido e Figlie SpA per lo stabilimento denominato "Caseificio Pizzo" ubicato in Comune di San Secondo Parmense (PR), Via Provinciale per Cremona n° 5, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di San Secondo Parmense con nota prot. n. 8524 del 05/09/2023 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/150759 del 05/09/2023, presentata dalla Società Maghenzani Cav. Guido & Figlie S.p.A. nella persona del Presidente del CdA e gestore pro tempore dell'esercizio i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in Comune di San Secondo Parmense, Via I Maggio n.12 e stabilimento denominato "Caseificio Pizzo" sito in Comune di San Secondo Parmense, Via Provinciale per Cremona n. 5, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di San Secondo Parmense con Provvedimento finale unico prot. n. 7896 del 27/09/2016 con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di *"produzione dei derivati del latte"*;

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con note prot. n. PG/2023/162932 del 26/09/2023 e n. PG/2023/190137 del 09/11/2023 alla quale la Ditta ha risposto con note acquisite a protocollo SUAP del 24/10/2023 n. 10236 (prot. Arpae n. PG/2023/181006 del 24/10/2023) e n. 11284 del 24/11/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/200499 del 24/11/2023) ;
- che l'istanza alla data del 24/11/2023 risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest – Servizio Territoriale Sede di Parma (Arpae ST), pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/4868 del 11/01/2024:

- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2024/16785 del 29/01/2024 *allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1)*
- la relazione tecnica di Arpae ST di Parmai prot. n. PG/2024/21469 del 02/02/2024, *allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);*
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 11051 del 14/02/2024, acquisito a prot. Arpae PG/2024/29140 del 14/02/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);*
- il parere per quanto di competenza espresso dal Consorzio di Bonifica Parmense con nota prot. n. 1259 del 14/02/2024 (prot. Arpae n. PG/2024/29152 del 14/02/2024), successivamente integrato in data 21/02/2024 prot. n. 1446 (prot. Arpae n. PG/2024/34028 del 21/02/2024), *entrambi allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);*
- il parere per quanto di competenza del Comune di San Secondo Parmense con nota prot. n. 1853 del 27/02/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/38271 del 27/02/2024, espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Società in oggetto quale “...industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...”, richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2024/34968 del 22/02/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);*

- il parere del Comune di San Secondo Parmense espresso in merito alla compatibilità urbanistica prot. n. 2337 del 12/03/2024, acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/47984 del 12/03/2024, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 6);

CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici:

- per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;
- nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato:

"...Il Caseificio Pizzo lavora il latte proveniente principalmente dall'Azienda Agricola di famiglia denominata Società Agricola Carboni S.S.. La Società del Caseificio Pizzo e dell'Azienda Agricola Carboni, come desumibile dalle Visure Camerali, hanno stessa sede legale in Via I Maggio 12 a San Secondo P.se (PR) e il medesimo Rappresentante dell'Impresa nella persona del Dott. Scarica Giuseppe. L'attività esercitata dall'Azienda Agricola, come riportato in Visura Camerale, è rappresentata da "conduzione agricola di terreni con allevamento bovino e suino". Il Caseificio Pizzo lavora il latte prodotto dal bestiame allevato presso la Soc. Agr. Carboni S.S.. La gestione aziendale di entrambe le Società è connessa, per il reciproco sviluppo produttivo, ed è in capo al medesimo soggetto nella persona del Dott. Scarica Giuseppe. Nell'ambito della disamina sopra esposta, è possibile ritenere che la materia prima lavorata dal Caseificio Pizzo, rappresentata dal latte che in misura prevalente, provenga da un'attività produttiva in disponibilità alla Società Caseificio stesso. Pertanto, ai sensi dell' art. 101 co.7 lett. c, e sulla base degli aspetti formali e tecnico – produttivi sopra riportati, si ritiene che le acque reflue industriali prodotte dal Caseificio Pizzo della Ditta Maghenzani Cav. Guido & Figlie Spa possano essere assimilate alle acque reflue domestiche..."

"...In ordine a quanto appena riportato, il Caseificio Pizzo della Ditta Maghenzani Cav. Guido & Figlie Spa...intende realizzare l'adeguamento dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue prodotte dal caseificio, come da progetto allegato all'istanza di domanda di modifica sostanziale dell'AUA..."

“...A seguito di tale efficientamento del sistema depurativo, le caratteristiche quali-quantitative dello scarico S1 rimangono invariate: non si effettuano lavorazioni differenti rispetto a quelle attualmente autorizzate...”;

- l'art.101, comma 7 lett c), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in riferimento agli scarichi di acque reflue industriali assimilati alle domestiche;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta essere autorizzata dal SUAP di San Secondo Parmense con Provvedimento finale unico prot. n. 7896 del 27/09/2016;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica della potenzialità del generatore di vapore collegato all'emissione E01;
3. l'attività industriale prevede "produzione di derivati del latte";
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

CONSIDERATO CHE per la matrice rumore:

nella documentazione di istanza pervenuta la Ditta dichiara *“proseguimento senza modifica”* e *“l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo”*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3087 del 30/08/2016** e recepita nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di San Secondo Parmense con Provvedimento finale unico prot. n. 7896 del 27/09/2016 a favore della Società Maghenzani Cav. Guido e Figlie SpA nella persona del Presidente del CdA e gestore pro tempore dell'esercizio, per lo stabilimento denominato "Caseificio Pizzo" ubicato in Comune di San Secondo Parmense (PR), Via Provinciale per Cremona n° 5 relativamente all'esercizio dell'attività di *"produzione dei derivati del latte"*, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Per quanto di seguito riportato per **le matrici scarichi idrici e emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3087 del 30/08/2016** e recepita nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di San Secondo Parmense con Provvedimento finale unico prot. n. 7896 del 27/09/2016:

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici (titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.") *di specifica competenza di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma* che si individuano come di seguito:

S1 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di reflu scaricato: acque reflue domestiche (pretrattate in fossa Imhoff) e acque reflue industriali assimilate alle domestiche del lavaggio e delle condense dei doppi fondi previo trattamento in impianto a fanghi attivi con tecnologia MBR;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 550 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso stradale intubato indi fossaccia Scannabecco;
- bacino: Taro;
- volume scaricato: 7.300 mc/anno;
- portata media: 18 mc/d;
- portata massima: 20 mc/d;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2024/16785 del 29/01/2024 e prot. n. PG/2024/21469 del 02/02/2024 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla deliberazione regionale n.1053/2003 e nello specifico da quanto previsto dalla Tab. D: solidi sospesi totali minori o uguali a 80 mg/l; BOD5 minore o uguale a 40 mg/l; COD minore o uguale a 160 mg/l; azoto ammoniacale minore o uguale a 25 mg/l; grassi e oli animali/vegetali minori o uguali a 20 mg/l..
- 2) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma l'attivazione dello scarico S1 così come indicate nella domanda di modifica AUA sopra presentata;
- 3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In

ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

6) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

8) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro

dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

10) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

11) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per le emissioni in atmosfera, l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E1: - “Generatore di vapore a gasolio con potenzialità di 1.240 kW”

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	3	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	4	m
Materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) pertanto per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E1** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E1, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E1 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- i monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alla emissione **E1** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Caseificio Il PIZZO di Maghenzani Cav. Guido e figlie S.p.a.
Partita IVA/Codice fiscale:	0521872157
Sede legale:	via I Maggio n.12 nel Comune di Parma (Parma)
Sede locale impianti:	Via Provinciale per Cremona n.5, San Secondo P.se (Parma)
Lat.:	4978049.84
Long.:	596288.67
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità di latte lavorato [q/anno]
Indicatore 2:	Quantità di gasolio utilizzato [m³/anno]

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
 P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	200 °C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	80 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	320 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	320 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	408.941 kg/anno
Ossidi di zolfo (SO ₂):	272 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
 P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

“Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell’Autorità di Controllo per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l’attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3087 del 30/08/2016** e recepita nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di San Secondo Parmense con

Provvedimento finale unico prot. n. 7896 del 27/09/2016 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3087 del 30/08/2016** e recepita nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di San Secondo Parmense con Provvedimento finale unico prot. n. 7896 del 27/09/2016.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di San Secondo Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di San Secondo Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di San Secondo Parmense, AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA e Consorzio di Bonifica Parmense.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di San Secondo Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2023/32069

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

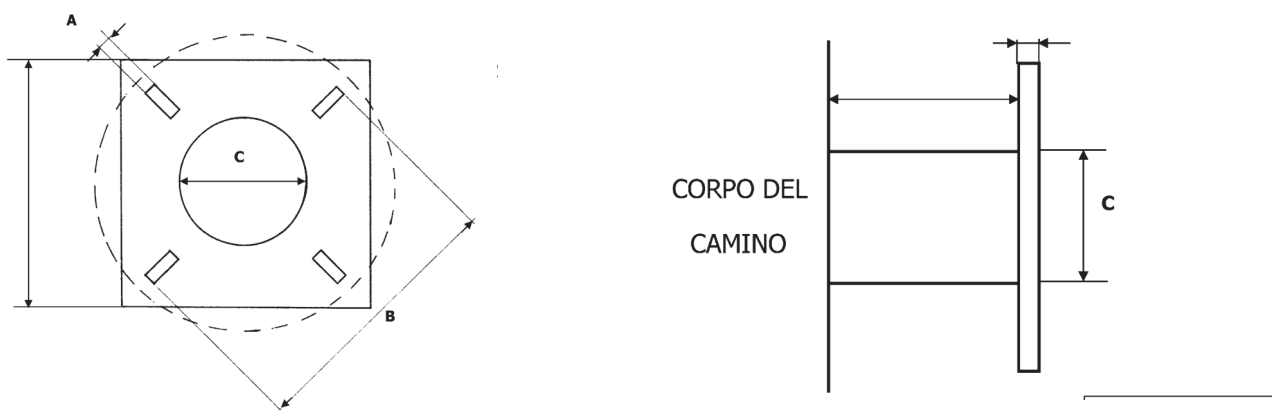
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

Invio tramite posta interna

Arpae – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

Relazione Tecnica

Ditta: **Caseificio Il PIZZO di Maghenzani Cav. Guido e figlie S.p.a.**
sede legale in via I Maggio n.12, Comune di Parma (Parma)
u.o. in via Provinciale per Cremona n.5, Comune di San Secondo P.se (Parma)

Dall'esame della documentazione in oggetto, relativa alla modifica di A.U.A., di seguito si esprime la valutazione di competenza per le matrici scarichi idrici e emissioni in atmosfera.

Scarichi idrici

Nell'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto risulta l'ipotesi di un progetto di efficientamento del sistema depurativo asservito allo stabilimento per il trattamento delle acque reflue prodotte dall'attività produttiva mediante l'installazione di un impianto MBR (Membrane Bio Reactor).

Come indicato nell'elaborato planimetrico le acque di condensa, di lavaggio dei locali di lavorazione e delle apparecchiature, sono avviate all'impianto di depurazione oggetto dell'efficientamento e, come allo stato attuale dopo il trattamento depurativo, immesse nel fosso stradale intubato indi in corpo idrico superficiale.

I fanghi estratti dal comparto biologico dovranno essere smaltiti ai sensi della normativa vigente. Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'attività e del fabbricato abitativo annesso sono pretrattate in fossa settica tipo Imhoff e poi convogliate all'impianto di depurazione a fanghi attivi.

La potenzialità di trattamento del depuratore equivale a circa 550 ab/eq e per l'efficientamento si prevede la realizzazione di una nuova vasca interrata e la predisposizione di un vano tecnico per l'alloggiamento delle strumentazioni per il funzionamento degli apparati meccanici ed elettrici.

Per quanto sopra e per quanto di competenza, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui classificati industriali ex DLgs 152/06 s.m.i. risultanti dall'attività di produzione di derivati del latte a condizione che la linea della rete fognaria di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche dell'area cortilizia lato ovest non dovrà essere convogliata nello stesso pozzetto di raccolta delle acque reflue industriali e ciò dovrà essere confermato con aggiornamento della planimetria delle rete fognaria.

Emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta risulta essere autorizzata con Provvedimento Finale del SUAP di Comune di San Secondo 15/bis/2015 del 27/09/2016 e s.m.i. DET-AMB-2016-3218 del 08/09/2016;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica della potenzialità del generatore di vapore collegato all'emissione E01;
3. l'attività industriale prevede **"produzione di derivati del latte"**;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

si ritiene che

la Ditta **Caseificio Il PIZZO di Maghenzani Cav. Guido e figlie S.p.a.**, il cui Gestore è Scarica Giuseppe, con sede legale in via I° Maggio n.12 nel Comune di Parma (Parma) e caseificio in via Provinciale per Cremona n. 5 nel Comune di San Secondo P.se (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E1: - "Generatore di vapore a gasolio con potenzialità di 1.240 kW"

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	3	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	4	m
Materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Visto le modifiche apportate alla Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) pertanto per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' emissioni E1 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alla **emissione E1** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Caseificio Il PIZZO di Maghenzani Cav. Guido e figlie S.p.a.
Partita IVA/Codice fiscale:	0521872157
Sede legale:	via I Maggio n.12 nel Comune di Parma (Parma)

Gestore:	Giuseppe Scarica
Sede locale impianti:	Via Provinciale per Cremona n.5, San Secondo P.se (Parma)
Lat.:	4978049.84
Long.:	596288.67
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità di latte lavorato [q/anno]
Indicatore 2:	Quantità di gasolio utilizzato [m ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	200 °C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	80 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	320 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	320 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	408.941 kg/anno
Ossidi di zolfo (SO ₂):	272 kg/anno

I Tecnici
Cristina Bazzini
Rossella Zuccheri

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Tecnico scarichi: R. Zuccheri
Tecnico emissioni: C. Bazzini
Sinadoc:1912/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Allegato 2

Invio tramite posta interna

Arpae – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

Rettifica relazione Tecnica - matrice scarichi idrici

Ditta: **Caseificio Il PIZZO di Maghenzani Cav. Guido e figlie S.p.a.**
sede legale in via I Maggio n.12, Comune di Parma (Parma)
U.o. in via Provinciale per Cremona n.5, Comune di San Secondo P.se (Parma)

Con la presente nota si fornisce una parziale rettifica della relazione tecnica trasmessaVi in data 29/01/2024 con ns nota PG/2024/16785 al riguardo della valutazione della classificazione della tipologia dei reflui generati dall'attività di lavorazione latte svolta presso l'unità operativa della ditta in oggetto.

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti con PG/2023/200499 del 24/11/2023 con la quale la ditta relaziona in merito alla disamina della derivazione della materia prima lavorata presso l'unità produttiva in oggetto al fine di ottemperare ai chiarimenti richiesti e dalla quale emerge che il latte lavorato nell'unità operativa in oggetto facente capo alla ditta Maghenzani Cav. Guido e Figlie SpA della quale è legale rappresentante il Sig. Scarica Giuseppe, proviene dalla Società Agricola Carboni posta in Comune di S.Secondo P.se della quale risulta amministratore lo stesso Sig. Scarica Giuseppe,

ritenendo accoglibili gli elementi esposti nella relazione menzionata e preso altresì atto della comunicazione pervenuta dal SUAP del Comune di San Secondo P.se ed acquisita con PG/2024/19628 del 01/02/2024 con la quale viene chiesta l'archiviazione dell'istanza di rinnovo di AUA per l'unità operativa denominata "Barcaccia" esercente l'attività di caseificio e facente capo sempre alla ditta Maghenzani Cav. Guido e Figlie SpA per sopravvenuta sospensione dell'attività di lavorazione latte,

ferme restando tutte le indicazioni già riportate nella precedente relazione tecnica,

si ritiene che le acque defluenti dall'impianto di depurazione reflui provenienti dall'attività di lavorazione latte svolta presso l'unità operativa Caseificio Il Pizzo gestito dalla ditta Maghenzani Cav. Guido e figlie S.p.a. possano essere classificate come reflui industriali assimilati alle domestiche ai sensi dell'art.101 c.7 DLgs 152/06 e s.m.i. e lo scarico idrico in acque superficiali dovrà essere conforme ai limiti di emissione indicati alla Tab D allegata alla DGR 1053/03.

Il Tecnico
Rossella Zuccheri

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 32069/2024

Allegato 3

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0011051

DATA: 14/02/2024

OGGETTO: Risposta a: Rif SUAP 4/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Maghenzani Cav. Guido & Figlie SpA per l'insediamento in Comune di San Secondo P.se, Via Provinciale per Cremona 5

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

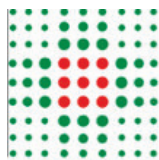
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0011051_2024_Lettera_firmata.pdf:	Saccani Paolo; Vignali Milena	52774643FA67B5E0F6F47556C75E09EDB D86916F84F86637710AB8B710E725DB



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

Comune Di San Secondo Parmense
protocollo@postacert.comune.san-
secondo-parmense.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Rif SUAP 4/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Maghenzani Cav. Guido & Figlie SpA per l'insediamento in Comune di San Secondo P.se, Via Provinciale per Cremona 5

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di San Secondo P.se prot. 928 del 30.01.2024 avente per oggetto: MS AUA per adeguamento sistema depurativo e generatore di vapore - ditta MAGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE sede via I MAGGIO n.12 a San Secondo Parmense .

Trattasi di una modifica sostanziale dell'AUA dell'unità operativa denominata Caseificio Pizzo posto in San Secondo P.se, via Provinciale per Cremona n.5, per le matrici scarichi ed emissioni in atmosfera.

La domanda riguarda la realizzazione di un progetto di efficientamento del sistema depurativo del caseificio per il trattamento delle acque reflue prodotte dall'attività produttiva e la sostituzione del generatore di vapore da 698 KW con uno da 1.240 KW.

E' presente un solo punto emissivo relativo alla caldaia funzionante a gasolio della centrale termica, emissione E.1.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

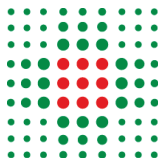
Per quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio, negli ultimi anni segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 4



Spett.le

ARPAE

Alla c.a. del Dott. Paolo Maroli

Alla c.a. del Dott. Francesco Piccio

PEC – aoppr@cert.arpa.emr.it

Mail – fpiccio@arpae.it

Spett.le

SUAP – COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

PEC – protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it

OGGETTO: (COD.CBP 12-2024) Rif. Sinadoc 2023/32069. SUAP 4/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Maghenzani Cav. Guido & Figlie SpA per l'insediamento in Comune di San Secondo P.se, Via Provinciale per Cremona 5. Parere di competenza.

In merito alla domanda in oggetto, acquisita agli atti, dal Comune di San Secondo, in data 30/01/2024 ns. prot. n. 803, valutata la documentazione allegata alla domanda e facendo riferimento alla relazione tecnica, con la presente si comunica quanto segue.

Lo scarico S1, oggetto di modifica di AUA, non scarica direttamente in un corpo idrico di competenza consortile; pertanto, **nulla osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto per quanto di competenza

Si segnala tuttavia che, esaminando la documentazione ricevuta, gli scarichi aziendali vengono recapitati nella rete minore comunale/stradale e/o rete privata/agricola, per poi raggiungere indirettamente la rete gestita dal Consorzio (Fossaccia Scannabecco).

Per gli scarichi indiretti di acque bianche, nell'ambito della procedura comunale di autorizzazione allo scarico o rinnovo, si chiede alla Ditta Maghenzani Cav. Guido & Figlie SpA di inviare al Consorzio per il rilascio dei rispettivi nulla osta:

- la documentazione relativa all'effettivo recapito degli scarichi ed al percorso delle acque, dal punto di scarico fino al recettore finale nella rete Consortile;
- autorizzazioni/accordi/atti notarili relativi all'immissione delle acque reflue nel reticolo secondario non consortile privato con previsione di durata pari almeno a quella di autorizzazione allo scarico compreso l'obbligo di provvedere alle operazioni di pulizia periodica atte a garantire l'efficienza sotto il profilo idraulico e l'impegno a non modificare il suddetto percorso unilateralmente.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Fabrizio Useri

Ing. Jacopo Lauri
Ing. Elisa Trombi
Ufficio Ambiente, Irrigazione, Concessioni e Patrimonio
E-mail concessioni@bonifica.pr.it
Tel 800-220797

Via Emilio Lepido n. 70/1A - 43123 PARMA tel. 0521.381311 fax 0521.381309

www.bonifica.pr.it info@bonifica.pr.it C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it



Spett.le
ARPAE

Alla c.a. del Dott. Paolo Maroli
Alla c.a. del Dott. Francesco Piccio
PEC – aopr@cert.arpa.emr.it
Mail – fpiccio@arpae.it

Spett.le

SUAP – COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
PEC – protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it

**OGGETTO: (COD.CBP 12-2024) Rif. Sinadoc 2023/32069. SUAP 4/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i.
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Maghenzani Cav. Guido & Figlie SpA per
l'insediamento in Comune di San Secondo P.se, Via Provinciale per Cremona 5. Precisazioni.**

In merito alla domanda in oggetto, acquisita agli atti, dal Comune di San Secondo, in data 30/01/2024 ns. prot. n. 803, e al parere rilasciato dallo scrivente, in data 14/02/2024 con prot. 1259, con la presente si comunica quanto segue.

Si conferma il **nulla osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quanto di competenza, precisando che, la parte sottostante e riportata all'interno dell'ultimo parere:

"Si segnala tuttavia che, esaminando la documentazione ricevuta, gli scarichi aziendali vengono recapitati nella rete minore comunale/stradale e/o rete privata/agricola, per poi raggiungere indirettamente la rete gestita dal Consorzio (Fossaccia Scannabecco).

Per gli scarichi indiretti di acque bianche, nell'ambito della procedura comunale di autorizzazione allo scarico o rinnovo, si chiede alla Ditta Maghenzani Cav. Guido & Figlie SpA di inviare al Consorzio per il rilascio dei rispettivi nulla osta:

- *la documentazione relativa all'effettivo recapito degli scarichi ed al percorso delle acque, dal punto di scarico fino al recettore finale nella rete Consortile;*
- *autorizzazioni/accordi/atti notarili relativi all'immissione delle acque reflue nel reticolo secondario non consortile privato con previsione di durata pari almeno a quella di autorizzazione allo scarico compreso l'obbligo di provvedere alle operazioni di pulizia periodica atte a garantire l'efficienza sotto il profilo idraulico e l'impegno a non modificare il suddetto percorso unilateralmente."*

fa riferimento ad una procedura in capo al Consorzio, relativamente alla disciplina sugli scarichi nella rete di Bonifica, al di fuori della procedura di AUA in oggetto dal punto di vista formale, ma che risulta sostanziale per la gestione e per il corretto deflusso delle acque.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Fabrizio Uselli

Ing. Jacopo Lauri
Ing. Elisa Trombi
Ufficio Ambiente, Irrigazione, Concessioni e Patrimonio
E-mail concessioni@bonifica.pr.it
Tel 800-220797

Allegato 5



COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
PROVINCIA DI PARMA

Piazza Mazzini, 10 – 43017 San Secondo Parmense (PR) - C.F.00231310343 Tel.Centralino 0521/377311
e-mail: segreteria@comune.san-secondo-parmense.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it

Settore Servizi Tecnici

Protocollo n. _____

San Secondo P.se, 27.02.2024

Spett.le

ARPAE

pec: aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n.04/SUI/2023 – DPR 59/2013 e s.m.i. - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale Nuovi per adeguamento sistema depurativo e generatore di vapore per l'insediamento posto in strada Prov. per Cremona n.5 _San Secondo Parmense.

Richiamata l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA del 02.09.2023 per l'insediamento nel Comune di San Secondo P.se - RIF SUAP N. 04/2023, protocollo n. 8468;

Vista la nota di ARPAE prot. n. 1736 del 22.02.2024, con la quale veniva richiesto il parere di competenza del Sindaco del Comune di San Secondo P.se in materia di salute pubblica, in quanto l'attività svolta dalla ditta è classificata come: Industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima della lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994;

Visto il parere di Ausl del 14.02.2024 prot.1456;

Richiamati:

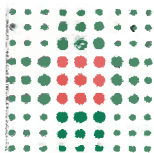
- il Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio decreto 27/07/1934, n. 1265);
- il R.D. 27/07/1934, art. 216;
- il D.M. 5/09/1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle Leggi Sanitarie";

Con la presente si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA, al rilascio dell'istanza in oggetto.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO

dott.ssa Giulia Zucchi



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

Comune Di San Secondo Parmense
protocollo@postacert.comune.san-
secondo-parmense.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Rif SUAP 4/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Maghenzani Cav. Guido & Figlie SpA per l'insediamento in Comune di San Secondo P.se, Via Provinciale per Cremona 5

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di San Secondo P.se prot. 928 del 30.01.2024 avente per oggetto: MS AUA per adeguamento sistema depurativo e generatore di vapore - ditta MAGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE sede via I MAGGIO n.12 a San Secondo Parmense .

Trattasi di una modifica sostanziale dell'AUA dell'unità operativa denominata Caseificio Pizzo posto in San Secondo P.se, via Provinciale per Cremona n.5, per le matrici scarichi ed emissioni in atmosfera.

La domanda riguarda la realizzazione di un progetto di efficientamento del sistema depurativo del caseificio per il trattamento delle acque reflue prodotte dall'attività produttiva e la sostituzione del generatore di vapore da 698 KW con uno da 1.240 KW.

E' presente un solo punto emissivo relativo alla caldaia funzionante a gasolio della centrale termica, emissione E.1.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

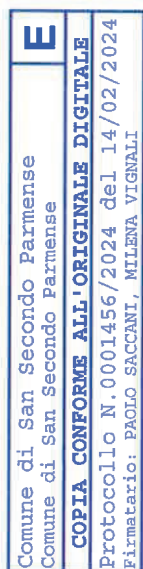
Per quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio, negli ultimi anni segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Allegato 6



COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Mazzini, 10 – 43017 San Secondo Parmense (PR) - C.F.00231310343 Tel.Centralino 0521/377311
e-mail: segreteria@comune.san-secondo-parmense.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it

Settore Servizi Tecnici

San Secondo Parmense, lì 05.03.2024

ARPAE – SAC

PEC aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: MS AUA per adeguamento sistema depurativo e generatore di vapore - ditta MAGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE sede via I MAGGIO n.12 a San Secondo Parmense.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la richiesta presentata dalla Ditta MEGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE SPA in data 02.09.2023 prot.8468, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59;

Vista l'ultima richiesta di pareri da parte di ARPAE prot. comunale n.1736 del 22.02.2024;

Valutato che trattasi di emissione con modifica sostanziale di attività di Caseificio per produzione dei derivati del latte in zona agricola rurale con tutela paesistico ambientale dei corsi d'acqua;

Valutato che gli interventi previsti nel progetto sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti;

esprime

Parere favorevole al rilascio dell'AUA per emissioni in atmosfera relativo all'insediamento in oggetto.

Il Responsabile SUAP

Arch. Roberto Diamanti

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.